



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 del 30/04/2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore 20:00 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	P
ZOBOLI GIORGIA	P
CALANDRI FRANCESCA	P
CORBO MATTEO	P
PESSARELLI ROBERTO	P
PICHIERRI FRANCESCO	A
CONTINI ALBERTO	P
CAMPOMORI FRANCESCA	P
TOMMASINI FRANCO	P
MUGAVERO ROBERTO	P
BONORA GIULIA	A
BONORA MARCO	P
LEONI MANUELA	P

Presenti n. 11

Assenti n. 2

Assessore non consigliere ZUCCHINI MATTIA presente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri CONTINI ALBERTO, CAMPOMORI FRANCESCA, LEONI MANUELA..

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2024

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 639 e 705, della Legge 27/12/2013 n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la TARI (Tassa sui rifiuti), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, commisurata ad anni solare;
- l'art. 1, comma 780, L. 160/2019, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale Unica (IUC), limitatamente agli articoli riguardanti la disciplina IMU e TASI, mantenendo espressamente in vigore le norme riferite alla TARI;
- l'art. 1 della Legge n. 147/2013 dispone, al comma 654, *che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente."*;
- a norma dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 *"Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;
- il DL del 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, all'art. 3, comma 5-quinquies, (come modificato con Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, cosiddetto Decreto Aiuti, art. 43, comma 11) ha stabilito che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"* e che *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*;
- *il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ove stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei

servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti/aliquote, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Dato atto che:

- l'autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) in forza dell'art.1 della L. 481/1995 e dell'art. 1 comma 527 della L. 205/2017 *"...al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico – finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea..."* ha recepito funzioni di regolazione e controllo in materia di servizio rifiuti urbani e assimilati;
- l'art. 6 della deliberazione n. 443/2019 di ARERA disciplina la procedura di approvazione del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO del servizio gestione dei rifiuti;
- con la Deliberazione n. 363/2021/RIF ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022 – 2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022 – 2025 e confermando l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR), di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi;
- l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che: *"... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022 – 2025, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1)..."* e che *"Il Piano Finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8"*;
- ARERA ha pubblicato la Deliberazione 21 febbraio 2023 n. 62/2023/R/RIF ad oggetto: *"Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*
- con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF ARERA ha successivamente adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, provvedendo alla fissazione di criteri certi, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite annuale di crescita (che tenga conto anche di costi benchmark di riferimento espressamente individuati), differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- il 13/10/2023 il Comune di San Giorgio di Piano ha compilato la raccolta dati tramite il metodo MTR-2 per l'aggiornamento dei piani economici finanziari 2024 e 2025, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif e n. 389/2021/R/Rif;

Considerato che :

- la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- le tariffe della TARI sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, non deve necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma deve essere basata su criteri presuntivi che il legislatore ha individuato nei coefficienti contenuti nel D.P.R. n. 158/1999;
- una volta effettuata tale ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche, l'articolo 5 del DPR n. 158/1999 fissa il metodo per definire la tariffa da applicare alle utenze domestiche in base sia alla superficie occupata sia al numero dei componenti il nucleo familiare;
- per le utenze non domestiche, l'articolo 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede il riparto sia con riferimento alla superficie occupata sia alla tipologia di attività, secondo una produzione annua presuntiva per metro quadrato di superficie, nel caso in cui il Comune non disponga di misurazione della quantità conferita dalle singole utenze;

Preso atto dei coefficienti Ka e Kb per la determinazione della quota fissa e variabile e delle utenze domestiche come stabiliti nelle tabelle riportate nell'art. 4 dell'allegato 1 del D.P.R. n.158/1999 e dei coefficienti Kc e Kd per il calcolo della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, che pertanto detti coefficienti sono adottati come descritti negli allegati A) e B) della presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*

- l'art.1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n.147, che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n.504 (TEFA);

- l'art.19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre, n.504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n.124 in base al quale *"Salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2020, in deroga al comma 3 del presente articolo e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia";*

Considerato che:

- attualmente, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Giorgio di Piano, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del

decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato ATERSIR;

- con la Delibera CAMB/2022/11 del 11 aprile 2022 del Consiglio d'Ambito sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Viste:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2022, con cui è stato approvato il Piano Finanziario del Comune di San Giorgio di Piano 2022-2025;
- la delibera del Consiglio locale di Bologna n. 9 del 12/04/2024, avente oggetto "Servizio Gestione Rifiuti - PEF del servizio per gli anni 2024 - 2025 dei Comuni del bacino di Bologna in gestione all'RTI costituito da Hera Spa – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio Stabile EcoBi Soc. Coop a r.l. Consultazione ai sensi dell'art. 7, comma 5, lettera c) della L.R. 23/2011";
- la delibera del Consiglio d'ambito n. 33 del 15/04/2024 con oggetto "Servizio Gestione Rifiuti Urbani. Predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 dei Comuni del bacino tariffario di Bologna in gestione al RTI costituito da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse Ambiente – Giacomo Brodolini Soc. Coop – Consorzio stabile EcoBi., ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R. 23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF come integrata dalla Deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data odierna, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario per gli anni 2024 – 2025;

Visti:

- l'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale deve limitarsi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili e ritenuto che sussistano le condizioni richiamate, in quanto la mancata deliberazione delle tariffe TARI comporterebbe la mancata copertura delle spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ed un'inadempimento in merito alla qualità del servizio, agli adempimenti richiesti da ARERA ed alla normativa vigente in materia;

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in merito alle proprie entrate, anche tributarie;

- l'art. 42 comma 2, lettera b) ed f) del D.Lgs.267/2000;

- Il Regolamento Generale delle Entrate Comunali;

- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento TARI vigente;

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica e contabile, favorevolmente espresso dal Direttore dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Udite la relazione e la successiva replica dell'Assessore al Bilancio Zoboli, riportate nel verbale di seduta;

Uditi gli interventi e repliche del Sindaco Presidente e dei Consiglieri Bonora Marco e Mugavero, riportati nel verbale di seduta;

Con n. otto voti favorevoli, n. tre astenuti (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consigliere Bonora Marco; Gruppo Insieme per San Giorgio – Consiglieri autosospesi: Consiglieri Mugavero e Leoni), espressi nei modi e forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni e valutazioni in premessa esposte, che qui si intendono integralmente riportate quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento:

1) di approvare l'allegata articolazione tariffaria TARI da applicarsi per l'anno 2024, come riportata nei seguenti Allegati:

- ALLEGATO A – Tariffe utenze domestiche;
- ALLEGATO B – Tariffe utenze non domestiche;
- ALLEGATO C – Riduzione "utenze non stabilmente attive";
- ALLEGATO D – Ripartizione dei costi per l'anno 2024 tra ambito utenze domestiche e non domestiche e tra quota fissa e quota variabile;
- ALLEGATO E – Agevolazioni utenze domestiche per conferimenti in S.E.A;
- ALLEGATO F – Agevolazioni per le utenze non domestiche;
- ALLEGATO G – Agevolazioni utenze domestiche per compostaggio;

2) di provvedere alla trasmissione telematica, mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

3) di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;

Con successiva e separata votazione, con n. otto voti favorevoli, n. tre astenuti (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consigliere Bonora Marco; Gruppo Insieme per San Giorgio – Consiglieri autosospesi: Consiglieri Mugavero e Leoni), espressi nei modi e forme di

legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 19/2024

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

ALLEGATO A

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE 2024

DOMESTICO

N. componenti	Ka	Kb
1	0,80	0,90
2	0,94	1,80
3	1,05	2,24
4	1,14	2,92
5	1,23	3,59
>5	1,30	4,15

Ka min	Ka max	Kb Min	Kb Max
0,8	0,80	0,60	1,00
0,94	0,94	1,40	1,80
1,05	1,05	1,80	2,30
1,14	1,14	2,20	3,00
1,23	1,23	2,90	3,60
1,30	1,30	3,40	4,10

TIPO DI UTENZA	NUMERO DI COMPONENTI	TARIFFA FISSA €/MQ	TARIFFA VARIABILE €/MQ
DOMESTICO RESIDENTE	1 occupante	0,8333	50,0692
	2 occupanti	0,9791	100,1383
	3 occupanti	1,0937	124,6166
	4 occupanti	1,1874	162,4466
	5 occupanti	1,2812	199,7203
	> 5 occupanti	1,3541	230,8745
DOMESTICO NON RESIDENTE	1 occupante	0,8333	50,0692
	2 occupanti	0,9791	100,1383
	3 occupanti	1,0937	124,6166
	4 occupanti	1,1874	162,4466
	5 occupanti	1,2812	199,7203
	> 5 occupanti	1,3541	230,8745

ALLEGATO B

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE 2024

Descrizione	Kc	Kd	Kd min	Kd max	Importo parte fissa 2024	Importo parte variabile 2024
1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28	3,28	5,50	0,8359	0,7305
1_A) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	2,79	3,28	5,50	0,7105	0,6213
2) Sale teatrali e cinematografiche	0,43	3,50	2,50	3,50	0,8986	0,7794
3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,60	4,90	4,20	4,90	1,2539	1,0912
3_A) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,51	4,17	4,20	4,90	1,0658	0,9286
4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	7,21	6,25	7,21	1,8390	1,6057
5) Stabilimenti balneari	0,64	5,22	3,10	5,22	1,3375	1,1625
6) Esposizioni, autosaloni	0,51	4,22	2,82	4,22	1,0658	0,9398
6_A) Esposizioni, autosaloni	0,43	3,59	2,82	4,22	0,8986	0,7995
7) Alberghi con ristorante	1,64	13,45	9,85	13,45	3,4273	2,9953
8) Alberghi senza ristorante	1,08	8,88	7,76	8,88	2,2570	1,9776
9) Case di cura e riposo e caserme	1,25	10,22	8,20	10,22	2,6122	2,2760
10) Ospedali	1,29	10,55	8,81	10,55	2,6958	2,3495
11) Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori	1,52	12,45	8,78	12,45	3,1765	2,7726
11_A) Uffici, agenzie, studi professionali e ambulatori	1,29	10,58	8,78	12,45	2,6959	2,3562
12) Banche ed istituti di credito	0,61	5,03	4,50	5,03	1,2748	1,1202
12_A) banche ed istituti di credito	0,52	4,28	4,50	5,03	1,0867	0,9532
13) Negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta	1,41	11,55	8,15	11,55	2,9466	2,5722
14) Edicole, tabaccai, plurilicenze, farmacie	1,80	14,78	9,08	14,78	3,7616	3,2915
15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, cappelli e ombrelli	0,83	6,81	4,92	6,81	1,7345	1,5166
16) Banchi di mercato beni durevoli	0,38	3,12	8,90	14,58	0,7941	0,6948
17) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12	8,95	12,12	3,0929	2,6991
17_A) Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,26	10,30	8,95	12,12	2,6333	2,2937
18) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	1,03	8,48	6,76	8,48	2,1525	1,8885
18_A) Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro	0,88	7,21	6,76	8,48	1,8391	1,6056
19) Attività artigianali: carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	11,55	8,95	11,55	2,9466	2,5722
19_A) Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,20	9,82	8,95	11,55	2,5079	2,1869
20) Attività industriali con stabilimenti di produzione	0,92	7,53	3,13	7,53	1,9226	1,6769
20_A) Attività industriali con stabilimenti di produzione	0,78	6,40	3,13	7,53	1,6300	1,4252
21) Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	8,91	4,50	8,91	2,2779	1,9843
21_A) Attività artigianali di produzione di beni specifici	0,93	7,57	4,50	8,91	1,9435	1,6858
22) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,93	40,42	45,67	78,97	10,3027	9,0015
22_A) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,18	34,32	45,67	78,97	8,7357	7,6432
23) Mense, birrerie, amburgherie	7,63	62,55	39,78	62,55	15,9452	13,9299
23_A) Mense, birrerie, amburgherie	6,49	53,17	39,78	62,55	13,5630	11,8404
24) Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	3,96	32,44	32,44	51,55	8,2756	7,2244
24_A) Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie	3,37	27,57	32,44	51,55	7,0425	6,1400
25) Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, generi alimentari	2,76	22,67	16,55	22,67	5,7678	5,0486
26) Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40	12,60	21,40	5,4544	4,7658
27) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,35	52,03	58,76	92,56	13,2702	11,5871
27-COMP) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,35	41,62	58,76	92,56	13,2702	9,2685
28) Ipermercati di generi misti	2,74	22,45	12,82	22,45	5,7261	4,9996
29) Banchi di mercato genere alimentari	0,75	6,13	28,70	56,78	1,5673	1,3652
30) Discoteche, night club	1,91	15,68	8,56	15,68	3,9915	3,4919

- Le categorie contraddistinte dalla lettera A) si riferiscono alle utenze site presso il territorio di Interporto

ALLEGATO C

RIDUZIONE “UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE”

Agevolazione per utenze non stabilmente attive

Per le utenze non stabilmente attive, di cui all'art. 14 del Regolamento per l'applicazione della TARI, si applica una riduzione del 30% della tariffa.

ALLEGATO D

RIPARTIZIONE DEI COSTI PER L'ANNO 2024 TRA QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE E TRA UTENZE DOMESTICHE ED UTENZE NON DOMESTICHE

ANNO	2024
PEF	€ 1.685.634,00
SCONTISTICA APPLICATA	€ 28.000,00
MONTANTE TOTALE	€ 1.713.634,00

MONTANTE 2024 OGGETTO DI SIMULAZIONE	€ 1.713.634,00000	
RIPARTIZIONE	PERCENTUALE	TOTALE
QUOTA FISSA	53,41%	€ 915.251,91940
QUOTA VARIABILE	46,59%	€ 798.382,08060

RIPARTIZIONE PERCENTUALE TIPOLOGIA UTENZE		
	PERCENTUALE	TOTALE
DOMESTICO	53,14%	€ 910.625,1076
NON DOMESTICO	46,86%	€ 803.008,8924

ALLEGATO E

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE PER CONFERIMENTI IN S.E.A

Per la raccolta differenziata prevista al comma 10) dell'art. 49 del D.Lgs. 22/1997, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1) dell'art.7 del D.P.R.158/99, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa.

Per usufruire dell'agevolazione economica, i cittadini di cui sopra che si recano alla Stazione Ecologica sono tenuti a presentare copia di una fattura per la Gestione dei Servizi Ambientali inviata dal gestore, per la registrazione degli estremi identificativi del contribuente o a presentare le tessere di riconoscimento che potranno essere predisposte dal gestore stesso.

Cer	Descrizione Rifiuto	Sconti 2024 - Euro/Kg
150101	CARTONE	0,030
150106	IMBALLAGGI MISTI (VETRO, LATTINE)	0,020
170107	RIFIUTI MISTI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONI (INERTI)	0,005
200101	CARTA	0,010
200102	VETRO	0,020
200123	APPARECCHIATURE CFC	0,010
200125	OLI VEGETALI E ANIMALI	0,200
200126	OLI MINERALI	0,200
200133	ACCUMULATORI AL PIOMBO	0,050
200135	APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	0,010
200136	GRANDI ELETTRODOMESTICI (LAVATRICI, LAVASTOVIGLIE) - PICCOLI ELETTRODOMESTICI RAEE R4	0,010
200138	LEGNO	0,020
200140	ROTTAMI METALLICI	0,020
200201	SCARTI VEGETALI, POTATURE E SFALCI	0,003
200307	INGOMBRANTI	0,010

ALLEGATO F

AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE 2024

Viene stabilita la riduzione della tariffa proporzionata alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

L'agevolazione si ottiene scontando la tariffa in percentuale fino ad un importo massimo pari al 30% della quota variabile.

ALLEGATO G

AGEVOLAZIONI UTENZE DOMESTICHE PER COMPOSTAGGIO 2024

L'agevolazione per le utenze domestiche che praticano il compostaggio si ottiene scontando un importo pari al 20% della quota variabile della tariffa.